

L.R. 18 agosto 2005, n. 20 (1).

Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia (2).

(1) Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 17 agosto 2005, n. 33, suppl. straord. 22 agosto 2005, n. 17.

(2) Vedi anche l'art. 7, comma 1, L.R. 29 dicembre 2010, n. 22, sulla non applicazione delle disposizioni della presente legge alle sezioni sperimentali denominate "Sezioni Primavera".

Capo I - Finalità e caratteristiche del sistema educativo integrato

Art. 1

Finalità e oggetto.

1. Al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti riconosciuti alle bambine e ai bambini, la Regione promuove, nel quadro più generale delle azioni di sostegno alla famiglia, la realizzazione di percorsi formativi destinati alla prima infanzia mediante la valorizzazione dei servizi esistenti e l'ampliamento dell'offerta formativa con una pluralità di servizi socio-educativi, in modo da concorrere alla formazione di un sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia, ispirato ai principi di solidarietà, sussidiarietà, integrazione, pluralismo e partecipazione, nel rispetto delle identità individuali, culturali, religiose e linguistiche.

2. La Regione, riconoscendo il diritto di scelta e l'autonomia educativa delle famiglie, offre sostegno al lavoro di cura dei genitori in modo da favorire la conciliazione tra impegni familiari e scelte professionali e facilitare l'accesso delle donne nel mercato del lavoro, in un quadro di pari opportunità.

3. Nel rispetto dei principi fondamentali e in conformità ai livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dalla legislazione statale, la presente legge disciplina la realizzazione, la gestione, la qualificazione e il controllo dei servizi educativi offerti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati a favore dei bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni e delle loro famiglie. Disciplina inoltre le diverse tipologie dei servizi che compongono il sistema educativo integrato, come definito all'articolo 2, la loro organizzazione, le modalità per l'avvio dei servizi e l'accreditamento nonché il finanziamento dei servizi stessi (3).

4. In attuazione del principio di sussidiarietà sociale, la Regione e gli enti locali, nell'esercizio delle rispettive competenze e ai fini della realizzazione del sistema educativo integrato, riconoscono e valorizzano il ruolo delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dei soggetti privati senza fini di lucro, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e delle organizzazioni di volontariato. Tali soggetti collaborano alla programmazione e gestione dei servizi educativi per la prima infanzia nel relativo ambito territoriale e partecipano alla loro definizione e attuazione.

(3) Periodo così modificato dall'art. 1, L.R. 24 maggio 2010, n. 7.

Art. 2

Sistema educativo integrato.

1. Il sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia, di seguito denominato "sistema educativo integrato", tende a garantire risposte unitarie e coerenti alla complessità dei bisogni delle bambine e dei bambini e delle loro famiglie mediante la messa in rete dei servizi socio-educativi per la prima infanzia pubblici, del privato sociale e privati, che comprendono i nidi d'infanzia, i servizi integrativi e i servizi sperimentali di cui agli articoli 3, 4 e 5.

2. Il sistema educativo integrato assicura:

- a) il diritto di accesso per le bambine e i bambini;
- b) la partecipazione attiva delle famiglie alla definizione delle scelte educative;
- c) la prevenzione, riduzione e rimozione delle cause di rischio, emarginazione e svantaggio;
- d) [l'omogeneità dei titoli di studio del personale operante nei servizi, ai sensi della normativa vigente] (4);
- e) la continuità con gli altri servizi educativi e in particolare con la scuola dell'infanzia e il coordinamento con i servizi sociali e sanitari presenti sul territorio;
- f) l'integrazione tra le diverse tipologie di servizi e la collaborazione tra gli enti locali e i soggetti gestori.

(4) Lettera abrogata dall'art. 2, L.R. 24 maggio 2010, n. 7.

Art. 3

Nidi d'infanzia.

1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, rivolto alle bambine e ai bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni, che:

- a) offre opportunità di formazione, socializzazione e cura per il raggiungimento del benessere psicofisico e dell'armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali dei bambini;
- b) sostiene le capacità educative dei genitori e favorisce la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro;
- c) concorre alla prevenzione delle situazioni di svantaggio psicofisico e sociale e contribuisce a integrare le differenze ambientali e socio-culturali.

2. L'affidamento al nido d'infanzia comporta l'assistenza continuativa da parte di personale educativo in possesso di adeguato titolo di studio, secondo un orario di permanenza del bambino nella struttura, previamente concordato con la famiglia, di norma non superiore a dieci ore al giorno.

3. Il nido d'infanzia può essere ubicato nello stesso edificio della scuola dell'infanzia o della scuola dell'obbligo in modo da poterne condividere i servizi generali e i locali destinati a uso amministrativo (5).

4. Il nido d'infanzia è collegato con gli altri servizi educativi, socio-assistenziali e sanitari e stabilisce un rapporto di continuità educativa con le scuole dell'infanzia presenti sul territorio.

5. Il nido d'infanzia garantisce il servizio di mensa e il riposo in spazi attrezzati idonei.

6. Rientrano nella tipologia di servizi di cui al presente articolo i nidi d'infanzia a tempo pieno o parziale, i micronidi con ricettività ridotta, i nidi integrati alle scuole dell'infanzia, [i nidi condominiali,] (6) i nidi aziendali.

(5) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 24 maggio 2010, n. 7.*

(6) Parole soppresse dall'*art. 3, comma 1, lettera b), L.R. 24 maggio 2010, n. 7.*

Art. 4

Servizi integrativi.

1. I servizi integrativi con finalità educative, aggregative e sociali, ampliano l'offerta formativa dei nidi d'infanzia garantendo risposte differenziate e flessibili attraverso soluzioni diversificate sotto il profilo strutturale e organizzativo, in risposta alle esigenze delle famiglie e dei bambini, anche accompagnati da genitori o altri adulti.

2. Tra i servizi integrativi rientrano:

a) i centri per bambini e genitori, che hanno carattere ludico ed educativo e promuovono opportunità di scambi sociali ed esperienze significative in un'ottica di corresponsabilità tra adulti-genitori ed educatori. Accolgono bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni con la presenza di genitori, familiari o adulti accompagnatori in spazi adeguatamente organizzati;

b) gli spazi gioco, che hanno finalità educative e di socializzazione. Accolgono bambini di età compresa fra diciotto e trentasei mesi. Prevedono una frequenza flessibile e preventivamente concordata con la famiglia per un tempo non superiore a cinque ore giornaliere anche su giornate non continuative;

c) servizi educativi domiciliari realizzati presso il domicilio degli educatori per un massimo di cinque bambini contemporaneamente presenti e di età inferiore ai tre anni, compresi eventualmente quelli dell'ambito familiare dell'educatore, se presenti durante l'apertura del servizio. Se il servizio è svolto dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), la gestione può avvenire solo in forma associata. Il servizio può realizzarsi anche presso locali nella disponibilità dell'educatore o messi a disposizione da altro soggetto. Qualora presso i medesimi locali siano contemporaneamente presenti almeno due educatori, il limite massimo di cinque bambini può essere elevato secondo le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 13, comma 2 (7);

c-bis) il servizio di baby sitter locale di cui all'articolo 4-bis (8).

3. Al fine di garantire la coerenza degli interventi, i servizi integrativi prevedono la presenza di personale con qualifica professionale adeguata alle finalità da assicurare. [È comunque garantita la presenza di personale educativo in possesso del titolo di studio previsto per i nidi d'infanzia] (9).

4. I servizi integrativi di cui al comma 2, lettere a) e b) sono privi della mensa e di spazi specificatamente adibiti al sonno (10).

(7) Lettera così sostituita dall'*art. 4, comma 1, lettera a), L.R. 24 maggio 2010, n. 7* e poi così modificata dall'*art. 9, comma 7, L.R. 11 agosto 2011, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «c) i servizi educativi familiari, che possono avere particolari caratteristiche strutturali, pedagogiche e organizzative. Possono essere realizzati presso il domicilio

delle famiglie che mettono a disposizione spazi domestici adeguati e prevedono l'affidamento a educatori di bambini di età inferiore a tre anni, in modo stabile e continuativo. Possono realizzarsi anche presso il domicilio degli educatori stessi, se adeguato.».

(8) Lettera aggiunta dall'art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 24 maggio 2010, n. 7.

(9) Periodo soppresso dall'art. 4, comma 1, lettera c), L.R. 24 maggio 2010, n. 7.

(10) Comma così modificato dall'art. 64, L.R. 31 marzo 2006, n. 6.

Art. 4-bis

Servizio di baby sitter locale.

1. Al fine di assicurare sostegno alle famiglie, i Comuni singoli o nelle forme associative previste dalla vigente legislazione possono promuovere e organizzare nel territorio di competenza il servizio di baby sitter, anche affidando l'attuazione parziale o totale del servizio ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4.

2. I soggetti di cui al comma 1 approvano e pubblicizzano l'elenco delle persone che, in possesso di una adeguata formazione, sono disponibili allo svolgimento del servizio di baby sitter presso il domicilio della famiglia.

3. L'Amministrazione regionale, al fine di assicurare la qualificazione del servizio, definisce linee guida per i requisiti di iscrizione agli elenchi di cui al comma 2 e promuove una specifica attività di formazione, di concerto tra le strutture competenti in materia di formazione, lavoro e pari opportunità (11).

(11) Articolo aggiunto dall'art. 5, comma 1, L.R. 24 maggio 2010, n. 7 (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 3 del medesimo articolo).

Art. 5

Servizi sperimentali.

1. I soggetti pubblici, del privato sociale e privati, al fine di rispondere a specifiche esigenze presenti sul territorio, possono promuovere e istituire servizi socio-educativi sperimentali per la prima infanzia.

2. I servizi sperimentali hanno caratteristiche strutturali e organizzative diverse da quelle dei servizi di cui agli articoli 3 e 4. [Rientrano tra i servizi sperimentali i servizi autogestiti dalle famiglie e i servizi ricreativi] (12).

3. Nella dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 18 va indicata la durata massima della sperimentazione, che non può comunque essere superiore a tre anni (13).

4. [Per iniziativa delle famiglie che si associano possono essere realizzati servizi autogestiti, con caratteristiche strutturali e organizzative proprie, per la cura, l'educazione e l'animazione di bambine e bambini fino a tre anni di età. Tali servizi possono essere realizzati in spazi domestici] (14).

5. Possono inoltre essere attivati servizi ricreativi che offrono ai bambini opportunità educative e formative attraverso la realizzazione di laboratori e atelier affidati a personale con specifica qualifica professionale nonché occasioni estemporanee di gioco e socializzazione, con la presenza

di animatori con competenze nell'ambito socio-educativo per la prima infanzia, in luoghi appositamente strutturati che garantiscano sicurezza e igiene.

6. [Le modalità per l'inizio dell'attività dei servizi ricreativi sono definite all'articolo 18, comma 2] (15).

(12) Periodo soppresso dall'*art. 6, comma 1, lettera a)*, L.R. 24 maggio 2010, n. 7.

(13) Comma così sostituito dall'*art. 6, comma 1, lettera b)*, L.R. 24 maggio 2010, n. 7. Il testo originario era così formulato: «3. Con l'atto di autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 18 può essere determinata la durata massima della sperimentazione.».

(14) Comma abrogato dall'*art. 6, comma 1, lettera c)*, L.R. 24 maggio 2010, n. 7.

(15) Comma abrogato dall'*art. 6, comma 1, lettera c)*, L.R. 24 maggio 2010, n. 7.

Art. 6

Soggetti gestori dei servizi.

1. I servizi per la prima infanzia che concorrono al sistema educativo integrato possono essere gestiti:

- a) dai Comuni, anche in forma associata;
 - b) da altri soggetti pubblici;
 - b-bis) dalle famiglie in forma associata (16);
 - c) da soggetti del privato sociale;
 - d) da soggetti privati.
-

(16) Lettera aggiunta dall'*art. 7, L.R. 24 maggio 2010, n. 7.*

Art. 7

Accesso ai servizi.

1. È garantito l'accesso ai servizi educativi per la prima infanzia pubblici e a quelli che godono del finanziamento pubblico da parte delle bambine e dei bambini fino a tre anni di età, senza distinzione di sesso, religione, etnia e gruppo sociale, anche se di nazionalità straniera o apolidi.

2. I servizi di cui al comma 1, anche in collaborazione con le Aziende per i servizi sanitari e i servizi sociali dei Comuni, garantiscono l'inserimento e l'integrazione dei bambini disabili, favoriscono l'accesso dei bambini in situazione di disagio relazionale, familiare e socio-culturale, svolgendo anche un'azione di prevenzione contro ogni forma di svantaggio e di emarginazione.

Art. 8

Partecipazione al costo dei servizi.

1. L'accoglienza presso i servizi educativi per la prima infanzia erogati da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati, accreditati, prevede una partecipazione finanziaria degli utenti, anche con forme di contribuzione differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie.
2. La Regione promuove forme di sostegno per l'abbattimento dei costi della partecipazione finanziaria mediante contributi alle famiglie, da assegnare in relazione alle condizioni socio-economiche delle stesse.
3. L'entità dell'abbattimento dei costi è differenziata in relazione alla tipologia e qualificazione del servizio (17).

(17) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 21, commi 1 e 2, L.R. 26 ottobre 2006, n. 19*, è stato poi così sostituito dall'*art. 8, comma 1, L.R. 24 maggio 2010, n. 7*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 8. Partecipazione al costo dei servizi. 1. L'accoglienza presso i servizi educativi per la prima infanzia erogati da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati, accreditati e in convenzione, prevede una partecipazione finanziaria degli utenti, con forme di contribuzione differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie e sulla base di criteri di equità e tutela delle fasce sociali meno abbienti, nel rispetto della normativa statale vigente per l'accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali agevolate.».

Art. 9

Partecipazione e trasparenza.

1. I soggetti gestori dei servizi per la prima infanzia garantiscono ampia informazione e massima trasparenza riguardo all'attività educativa e alla gestione dei servizi e promuovono la partecipazione delle famiglie all'elaborazione degli indirizzi e alla verifica degli interventi, anche attraverso l'istituzione di specifici organismi rappresentativi.
- 1-bis. Presso ciascuna struttura di cui agli articoli 3 e 4, è adottata, a cura del soggetto gestore, una Carta dei servizi (18).

(18) Comma aggiunto dall'*art. 9, L.R. 24 maggio 2010, n. 7*.

Capo II - Soggetti istituzionali

Art. 10

Attività dei Comuni.

1. I Comuni, singoli o associati, per le finalità della presente legge, esercitano le seguenti attività:
 - a) programmazione, promozione e attuazione dei servizi per la prima infanzia, nell'ottica dell'integrazione con gli altri servizi sociali ed educativi, anche tenendo conto delle esigenze delle minoranze linguistiche storicamente presenti sul territorio;

b) predisposizione, anche in collaborazione con altri soggetti gestori, di piani di intervento per lo sviluppo, la qualificazione, la verifica dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi per la prima infanzia del proprio territorio;

c) verifica della dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 18 e concessione dell'accreditamento di cui all'articolo 20 nonché controllo dei requisiti dei servizi alla prima infanzia a gestione pubblica e privata stabiliti dalla Regione (19);

d) individuazione delle aree da destinare ai servizi per la prima infanzia e verifica del rispetto delle caratteristiche strutturali secondo le previsioni degli articoli 21 e 22;

e) promozione e attuazione di iniziative di formazione per il personale in servizio;

f) approvazione del regolamento dei servizi per la prima infanzia gestiti in forma diretta o affidati a soggetti del privato sociale e privati, accreditati [e in convenzione] (20);

g) garanzia alle famiglie del diritto di partecipazione alla valutazione della qualità dei servizi.

(19) Lettera così modificata dall'*art. 10, comma 1, lettera a), L.R. 24 maggio 2010, n. 7*.

(20) Lettera così modificata dapprima dall'*art. 21, comma 3, L.R. 26 ottobre 2006, n. 19* e poi dall'*art. 10, comma 1, lettera b), L.R. 24 maggio 2010, n. 7* (mediante soppressione delle parole racchiuse fra parentesi quadre).

Art. 11

Attività delle Province.

1. Le Province, tramite le sedi provinciali del Centro regionale di documentazione e analisi sull'infanzia e l'adolescenza, istituite ai sensi dell'*legge 23 dicembre 1997, n. 451* (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia), svolgono attività di rilevazione e monitoraggio del sistema educativo integrato.

Art. 12

Attività delle Aziende per i servizi sanitari.

1. Le Aziende per i servizi sanitari garantiscono la tutela e la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture del sistema educativo integrato.

2. Le Aziende per i servizi sanitari adottano forme specifiche di collaborazione con i soggetti gestori per le finalità di cui all'articolo 7, comma 2.

Art. 13

Attività della Regione.

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, stabilisce (21):

a) le linee di indirizzo per sviluppare l'integrazione della rete dei servizi per la prima infanzia al fine di favorire la realizzazione e la qualificazione del sistema educativo integrato;

b) i criteri per la ripartizione delle risorse regionali destinate al sostegno dei servizi per la prima infanzia erogati da soggetti pubblici e da soggetti del privato sociale e privati, accreditati (22);

c) le risorse destinate alla formazione, alla ricerca e alla sperimentazione di specifici progetti educativi e organizzativi;

d) le priorità di finanziamento degli interventi;

e) i criteri per la partecipazione finanziaria degli utenti al costo dei servizi erogati da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati, accreditati [e in convenzione] (23).

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale (24), sono stabiliti:

a) i requisiti e le modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei servizi per la prima infanzia da parte dei soggetti gestori, tenendo conto delle specificità di ciascuna delle tipologie previste dalla presente legge, compresi i servizi sperimentali nonché i termini e le modalità per l'adeguamento ai requisiti previsti, concedibili ai servizi già esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento stesso (25);

b) gli standard di qualità per la gestione dei servizi;

c) le linee-guida per l'adozione di apposita Carta dei servizi [da parte dei soggetti accreditati] (26);

d) le modalità per la concessione dell'accredimento di cui all'art. 20 (27);

e) le modalità e gli strumenti per la rilevazione e la valutazione della qualità dei servizi e degli interventi;

f) le modalità per il coordinamento e l'attuazione dei progetti di formazione per gli operatori in servizio nonché le caratteristiche delle attività di ricerca e sperimentazione da attuarsi in collaborazione con le Università, gli enti e gli istituti di ricerca e documentazione.

3. Il regolamento di cui al comma 2 è adottato previo parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.

4. L'Amministrazione regionale può predisporre, con il concorso dei Comuni, lo schema-tipo di convenzione che i Comuni possono adottare per disciplinare i rapporti con i soggetti gestori in relazione alle diverse tipologie di servizi (28).

5. Presso la Direzione centrale competente è istituito il registro dei soggetti autorizzati al funzionamento o avviati, con la procedura di cui al combinato disposto degli articoli 18 e 29, e dei soggetti accreditati per la gestione dei servizi per la prima infanzia (29).

6. I Comuni trasmettono alla Direzione centrale di cui al comma 5 comunicazione delle dichiarazioni di inizio attività e degli accreditamenti concessi nonché delle revoche o modifiche di tali provvedimenti eventualmente intervenute (30).

(21) Alinea così sostituito dall'*art. 11, comma 1, lettera a), L.R. 24 maggio 2010, n. 7*. Il testo originario era così formulato: «La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di protezione sociale, nell'ambito della programmazione, avvalendosi delle rilevazioni e dei monitoraggi effettuati dal Centro regionale di documentazione e analisi sull'infanzia e l'adolescenza

e acquisito il parere del Comitato di coordinamento pedagogico e organizzativo di cui all'articolo 14, stabilisce:».

(22) Lettera così modificata dall'*art. 21, comma 4, L.R. 26 ottobre 2006, n. 19*.

(23) Lettera così modificata dapprima dall'*art. 21, comma 5, L.R. 26 ottobre 2006, n. 19* e poi dall'*art. 11, comma 1, lettera b), L.R. 24 maggio 2010, n. 7* (mediante soppressione delle parole racchiuse fra parentesi quadre).

(24) Vedi, riguardo ai requisiti e alle modalità richiesti dalle lettere a) e d), il regolamento approvato con *D.P.Reg. 27 marzo 2006, n. 087/Pres.* e, riguardo ai requisiti e alle modalità richiesti sia dalle lettere a) e d) che dalla lettera c), il regolamento approvato con *D.P.Reg. 4 ottobre 2011, n. 0230/Pres.* (il cui art. 40 ha abrogato il precedente).

(25) Lettera così modificata, al fine di attivare le risorse regionali, a favore del sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia, dall'*art. 9, comma 8, L.R. 11 agosto 2011, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 della stessa legge).

(26) Parole soppresse dall'*art. 11, comma 1, lettera c), L.R. 24 maggio 2010, n. 7*.

(27) Lettera così modificata dall'*art. 11, comma 1, lettera d), L.R. 24 maggio 2010, n. 7* (vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 56, comma 1, della stessa legge).

(28) Comma così modificato dall'*art. 11, comma 1, lettera e), L.R. 24 maggio 2010, n. 7*.

(29) Comma così sostituito dall'*art. 11, comma 1, lettera f), L.R. 24 maggio 2010, n. 7*. Il testo originario era così formulato: «5. Presso la Direzione centrale competente in materia di protezione sociale è istituito il registro dei soggetti autorizzati al funzionamento e accreditati per la gestione dei servizi per la prima infanzia.».

(30) Comma così modificato dall'*art. 11, comma 1, lettera g), L.R. 24 maggio 2010, n. 7*.

Art. 14

Comitato di coordinamento pedagogico (31).

1. È istituito, presso la Direzione centrale competente, il Comitato di coordinamento pedagogico, quale organismo tecnico-consultivo del sistema educativo integrato (32).

2. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) propone, in relazione alle diverse tipologie di servizi e nel rispetto delle esigenze locali, principi e criteri pedagogici di riferimento per le attività, favorendo la sperimentazione (33);

b) esprime pareri e formula proposte all'Amministrazione regionale sugli strumenti di programmazione che hanno rilevanza diretta o indiretta per l'infanzia;

c) fornisce indicazioni per l'elaborazione e l'aggiornamento degli standard del sistema educativo integrato;

d) propone e coordina la formazione permanente del personale del sistema educativo integrato (34);

e) esprime pareri su programmi di aggiornamento promossi dai soggetti gestori integrandoli nel proprio programma generale di formazione permanente;

f) individua criteri per la sperimentazione di metodologie educative, anche attraverso contatti con altre realtà nazionali ed estere.

3. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente [in materia di protezione sociale] (35), ed è composto da:

a) un coordinatore pedagogico o coordinatore di servizi per la prima infanzia pubblici per ciascun territorio provinciale, e due coordinatori pedagogici o coordinatori di servizi per la prima infanzia del privato sociale e privati, designati dalla Giunta regionale (36);

b) un rappresentante del Gruppo territoriale regionale nidi-infanzia;

c) [il Tutore pubblico dei minori] (37);

d) tre esperti nel campo psico-pedagogico con specifica competenza e comprovata esperienza professionale relativa alla prima infanzia e ai servizi educativi a essa dedicati designati dalla Giunta regionale (38).

4. [I componenti di cui al comma 3, lettera a), sono designati dalle associazioni rappresentative dei soggetti gestori operanti a livello regionale] (39).

5. Partecipano alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, tre funzionari regionali indicati rispettivamente dalle Direzioni centrali competenti in materia di protezione sociale, istruzione e formazione.

6. Le funzioni di Presidente sono esercitate da un componente del Comitato eletto dallo stesso [tra gli esperti di cui al comma 3, lettera d)] (40).

7. Il Comitato rimane in carica per la durata della legislatura e comunque fino alla nomina del nuovo Comitato (41). Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. Ai componenti esterni spetta per ogni seduta un'indennità di presenza giornaliera nella misura stabilita dalla Giunta regionale. Ai componenti esterni che risiedono in Comuni diversi da quello in cui si svolgono i lavori del Comitato è altresì riconosciuto il trattamento di missione e il rimborso spese previsto per i dipendenti regionali con qualifica dirigenziale.

(31) Rubrica così sostituita dall'*art. 12, comma 1, lettera a), L.R. 24 maggio 2010, n. 7*. Il testo originario era così formulato: «Comitato di coordinamento pedagogico e organizzativo.».

(32) Comma così sostituito dall'*art. 12, comma 1, lettera b), L.R. 24 maggio 2010, n. 7*. Il testo originario era così formulato: «1. È istituito, presso la Direzione centrale competente in materia di protezione sociale, il Comitato di coordinamento pedagogico e organizzativo, quale organo tecnico-consultivo della Giunta regionale, che opera per promuovere l'integrazione dei servizi del sistema educativo integrato.».

(33) Lettera così sostituita dall'*art. 12, comma 1, lettera c), L.R. 24 maggio 2010, n. 7*. Il testo originario era così formulato: «a) propone, in relazione alle diverse tipologie di servizi e nel rispetto delle esigenze locali, indirizzi pedagogici omogenei, favorendo la sperimentazione e la verifica di specifici progetti educativi e organizzativi.».

(34) Lettera così modificata dall'*art. 12, comma 1, lettera d), L.R. 24 maggio 2010, n. 7*.

(35) Parole soppresse dall'*art. 12, comma 1, lettera e), n. 1), L.R. 24 maggio 2010, n. 7*.

(36) Lettera così sostituita dall'*art. 21, comma 6, L.R. 26 ottobre 2006, n. 19*, poi così modificata dall'*art. 12, comma 1, lettera e), n. 2), L.R. 24 maggio 2010, n. 7*. Il testo originario era così formulato: «a) sei rappresentanti di coordinatori o responsabili dei servizi per la prima infanzia pubblici, del privato sociale e privati.».

- (37) Lettera abrogata dall'art. 12, comma 1, lettera e), n. 3), *L.R. 24 maggio 2010, n. 7*.
- (38) Lettera così modificata dall'*art. 21, comma 7, L.R. 26 ottobre 2006, n. 19*.
- (39) Comma abrogato dall'*art. 21, comma 8, L.R. 26 ottobre 2006, n. 19*.
- (40) Parole soppresse dall'*art. 12, comma 1, lettera f), L.R. 24 maggio 2010, n. 7*.
- (41) Periodo così modificato dall'*art. 12, comma 1, lettera g), L.R. 24 maggio 2010, n. 7*.

Capo III - Interventi finanziari

Art. 15

Fondo per l'abbattimento delle rette.

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, è istituito un Fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia erogati da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati, accreditati [, secondo gli indirizzi di cui all'articolo 13, comma 1] (42).

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale (43), sono stabiliti:

a) i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1, da trasferire agli enti gestori del servizio sociale dei Comuni di cui all'*legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49* (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria);

b) gli elementi per l'individuazione delle modalità di erogazione dei benefici a favore delle famiglie.

2.1. Sono ammessi al Fondo di cui al comma 1 i nuclei familiari in cui almeno un genitore risieda o presti attività lavorativa da almeno un anno in Regione (44).

2-bis. Fino alla data di decorrenza dell'efficacia delle norme del regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, lettera d), disciplinante le modalità per la concessione dell'accreditamento di cui all'articolo 20, il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato all'accesso ai nidi d'infanzia gestiti da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati. A partire dall'anno scolastico 2010/2011 il Fondo è finalizzato anche all'accesso agli altri servizi per la prima infanzia di cui agli articoli 4 e 5, con esclusione dei servizi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c-bis), e di cui all'articolo 5, comma 5, gestiti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati (45) (46).

2-ter. Qualora, all'esito della rendicontazione del Fondo da parte degli enti gestori del servizio sociale dei Comuni, l'importo dei benefici erogati risulti eccedente rispetto alle risorse trasferite, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire il conguaglio spettante anche a valere sul Fondo destinato all'anno scolastico successivo (47).

(42) Comma così modificato dapprima dall'*art. 21, comma 9, L.R. 26 ottobre 2006, n. 19* e poi dall'*art. 13, comma 1, lettera a), L.R. 24 maggio 2010, n. 7* (mediante soppressione delle parole racchiuse fra parentesi quadre).

(43) Vedi, al riguardo, il regolamento approvato con *D.P.Reg. 12 gennaio 2007, n. 06/Pres.*, il regolamento approvato con *D.P.Reg. 16 ottobre 2008, n. 0269/Pres.*, il regolamento approvato con *D.P.Reg. 16 novembre 2009, n. 0286/Pres.*, il regolamento approvato con *D.P.Reg. 16 novembre 2010, n. 0244/Pres.* e il regolamento approvato con *D.P.Reg. 30 novembre 2011, n. 0284/Pres.*,

rispettivamente, per gli anni scolastici 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010 e a partire dall'anno scolastico 2010/2011.

(44) Comma aggiunto dall'*art. 1, L.R. 15 ottobre 2009, n. 18*.

(45) Comma aggiunto dall'*art. 21, comma 10, L.R. 26 ottobre 2006, n. 19*, poi così modificato dall'*art. 3, comma 43, L.R. 20 agosto 2007, n. 22*, dall'*art. 26, comma 7, L.R. 4 giugno 2009, n. 11*, dall'*art. 13, comma 1, lettera b), L.R. 24 maggio 2010, n. 7*, dall'*art. 188, L.R. 21 ottobre 2010, n. 17* ed infine dall'*art. 9, comma 9, L.R. 11 agosto 2011, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 15* della stessa legge).

(46) In attuazione del presente comma vedi il regolamento approvato con *D.P.Reg. 16 ottobre 2009, n. 0286/Pres.*, il regolamento approvato con *D.P.Reg. 16 novembre 2010, n. 0244/Pres.* e il regolamento approvato con *D.P.Reg. 30 novembre 2011, n. 0284/Pres.*

(47) Comma aggiunto dall'*art. 9, comma 33, L.R. 30 dicembre 2009, n. 24*, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16, comma 1*, della stessa legge).

Art. 15-bis

Fondo per le spese di investimento (48).

1. Per sostenere la realizzazione di un'adeguata rete di servizi per la prima infanzia e per migliorare e adeguare la rete esistente, è istituito un Fondo per le spese di investimento, destinato ai soggetti pubblici nonché ai soggetti del privato sociale e privati [in convenzione] (49).

2. Le dotazioni del Fondo sono costituite da:

a) conferimenti ordinari della Regione;

b) conferimenti della Regione derivanti da operazioni finanziarie;

c) conferimenti dello Stato;

d) eventuali rientri derivanti da rideterminazioni o revoche dei contributi regionali già concessi per le finalità di cui al comma 1.

3. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1.

3-bis. [A costituire il Fondo di cui al comma 1 concorrono stanziamenti in conto capitale e in annualità costanti (limiti d'impegno) di durata quinquennale e decennale. Gli stanziamenti in annualità costanti di durata quinquennale sono previsti esclusivamente per contributi destinati al sostegno di spese per l'acquisto di arredi e attrezzature] (50).

3-ter. Al fine di sostenere la continuità di funzionamento dei servizi per la prima infanzia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti di cui al comma 1 contributi a parziale rimborso delle spese sostenute nei sei mesi precedenti per interventi urgenti e indifferibili di manutenzione straordinaria, a valere sullo stanziamento in conto capitale del Fondo di cui al medesimo comma 1 e per un importo non superiore al 10 per cento dello stesso. Con il regolamento di cui al comma 3 sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande di rimborso e le modalità di determinazione, concessione ed erogazione dei rimborsi (51).

(48) Articolo aggiunto dall'*art. 11, comma 16, L.R. 23 luglio 2009, n. 12* (vedi, anche, il comma 17 dello stesso articolo 11), poi così modificato come indicato nelle note che seguono.

(49) Parole soppresse dall'*art. 14, L.R. 24 maggio 2010, n. 7*.

(50) Comma aggiunto dall'*art. 9, comma 10, L.R. 16 luglio 2010, n. 12*, poi abrogato dall'*art. 8, comma 28, L.R. 29 dicembre 2011, n. 18*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 20* della stessa legge).

(51) Il presente comma, aggiunto dall'*art. 9, comma 10, L.R. 16 luglio 2010, n. 12*, è stato poi così sostituito dall'*art. 8, comma 29, L.R. 29 dicembre 2011, n. 18*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 20* della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «3-ter. Al fine di non compromettere la continuità del funzionamento dei servizi socio-educativi, a valere sullo stanziamento in conto capitale del Fondo di cui al comma 1, è autorizzato in via generale, all'apertura dell'esercizio finanziario, il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili per un importo non superiore al 10 per cento del totale dei mezzi disponibili. Con il regolamento di cui al comma 3 sono disciplinate le modalità di utilizzo di tale importo.».

Art. 16

Contributi per la gestione dei nidi d'infanzia.

[1. Al fine di sostenere la gestione dei nidi d'infanzia da parte di soggetti pubblici nonché di soggetti del privato sociale e privati accreditati e in convenzione, il regolamento per la ripartizione del Fondo sociale regionale di parte corrente di cui all'*articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4* (Legge finanziaria 1999), stabilisce criteri e modalità per la concessione di contributi a favore dei Comuni] (52).

(52) Articolo abrogato dall'*art. 21, comma 11, L.R. 26 ottobre 2006, n. 19*.

Art. 17

Fondo per le spese di investimento.

[1. Per sostenere la realizzazione di un'adeguata rete di servizi per la prima infanzia nonché per migliorare e adeguare i nidi d'infanzia esistenti, è istituito un Fondo per le spese di investimento, destinato ai soggetti pubblici nonché ai soggetti del privato sociale e privati accreditati e in convenzione.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1] (53).

(53) Articolo abrogato dall'*art. 21, comma 11, L.R. 26 ottobre 2006, n. 19*.

Capo IV - Avvio e accreditamento dei servizi (54)

Art. 18

Segnalazione certificata di inizio attività (55).

1. I servizi del sistema educativo integrato sono avviati a seguito di segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'*articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241* (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), presentata al Comune, attestante il possesso dei seguenti requisiti (56):

a) corrispondenza delle strutture alle disposizioni del regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, nonché ai criteri di localizzazione e alle caratteristiche strutturali di cui agli articoli 21 e 22;

b) presenza di personale in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente;

c) offerta di un progetto educativo rispondente alla tipologia del servizio;

d) applicazione al personale in servizio della normativa contrattuale vigente;

e) adozione, qualora sia previsto il servizio mensa, di una tabella dietetica approvata dall'Azienda per i servizi sanitari competente;

f) previsione della copertura assicurativa del personale e degli utenti;

g) previsione che una quota dell'orario di lavoro del personale, non inferiore a quella stabilita dal regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, sia destinata ad attività di aggiornamento, programmazione del lavoro educativo e alla promozione della partecipazione delle famiglie;

h) adeguatezza del rapporto numerico tra personale impiegato e bambini accolti, in relazione alle specifiche tipologie del servizio.

2. [I servizi ricreativi di cui all'articolo 5, comma 5, trasmettono al Comune la denuncia di inizio attività comprendente l'autocertificazione del possesso dei requisiti relativi alla sicurezza e alla salute previsti dalla normativa vigente] (57).

(54) Rubrica così sostituita dall'*art. 15, L.R. 24 maggio 2010, n. 7*. Il testo originario era così formulato: «Autorizzazione al funzionamento e accreditamento dei servizi».

(55) La presente rubrica, già sostituita dall'*art. 16, comma 1, lettera a), L.R. 24 maggio 2010, n. 7*, è stata poi nuovamente così sostituita dall'*art. 9, comma 10, L.R. 11 agosto 2011, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato «Dichiarazione di inizio attività».

(56) Alinea così sostituito dall'*art. 16, comma 1, lettera b), L.R. 24 maggio 2010, n. 7* e poi così modificato dall'*art. 9, comma 11, L.R. 11 agosto 2011, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «L'autorizzazione al funzionamento dei servizi del sistema educativo integrato è concessa dal Comune sulla base dei seguenti requisiti:».

(57) Comma abrogato dall'*art. 16, comma 1, lettera c), L.R. 24 maggio 2010, n. 7*.

Art. 19 *Controlli (58).*

1. Nei procedimenti di verifica e controllo di cui all'*articolo 19 della legge 241/1990*, i Comuni singoli o nelle forme associative previste dalla vigente legislazione possono avvalersi del supporto dell'organo tecnico di cui all'articolo 20, comma 4-bis.

2. I Comuni singoli o nelle forme associative previste dalla vigente legislazione procedono altresì a verifiche periodiche a campione per accertare la permanenza dei requisiti necessari al funzionamento.

(58) Il presente articolo, già sostituito dall'*art. 17, L.R. 24 maggio 2010, n. 7*, è stato poi nuovamente così sostituito dall'*art. 9, comma 12, L.R. 11 agosto 2011, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 15* della stessa legge. Il testo precedente era così formulato: «*Art. 19. Controlli. 1. I Comuni singoli o nelle forme associative previste dalla vigente legislazione procedono, entro e non oltre trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 18, alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla dichiarazione stessa.*

2. Nel caso in cui sia riscontrata la mancanza di uno o più dei requisiti richiesti, il Comune competente per territorio assegna al soggetto gestore un termine perentorio, non inferiore a trenta giorni, per conformare l'attività ai requisiti. Decorso inutilmente tale termine, il Comune vieta la prosecuzione dell'attività.

3. Il Comune dispone controlli a campione sull'idoneità e sulla corretta utilizzazione dei servizi, anche ricreativi. I Comuni singoli o nelle forme associative previste dalla vigente legislazione procedono altresì, almeno ogni anno, a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti necessari al funzionamento. Nel caso sia riscontrata la perdita di uno o più dei requisiti richiesti, viene attivata la procedura di cui al comma 2.».

Art. 20

Accreditamento.

1. Per la qualificazione dei servizi del sistema educativo integrato è previsto l'istituto dell'accreditamento, caratterizzato dal possesso di requisiti qualitativi e quantitativi aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti per l'avvio del servizio, omogenei per i servizi gestiti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati (59).

2. L'accreditamento è concesso dal Comune sulla base dei seguenti requisiti:

a) offrire un progetto pedagogico contenente le finalità, la programmazione delle attività educative e le modalità di funzionamento dei servizi;

b) disporre di un coordinatore pedagogico ovvero avvalersi della collaborazione di tale professionalità;

c) attuare o aderire a iniziative di collaborazione tra soggetti gestori al fine di realizzare il sistema educativo integrato;

d) realizzare nel rapporto con gli utenti le condizioni di accesso di cui all'articolo 7 e le condizioni di trasparenza e partecipazione delle famiglie di cui all'articolo 9, attraverso la costituzione di appositi organismi di gestione;

e) adottare strumenti e metodologie di valutazione del servizio corrispondenti a quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 13, comma 2;

f) [disporre di apposita Carta dei servizi, coerente con le linee-guida definite dal regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, e tale da valorizzare l'autonomia dei singoli progetti educativi] (60);

g) applicare agli utenti condizioni e tariffe entro i limiti minimi e massimi stabiliti annualmente dalla Giunta regionale, anche in termini differenziati nel territorio regionale.

3. [L'accreditamento costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti pubblici da parte dei soggetti del privato sociale e privati convenzionati; per i servizi e le strutture pubbliche è condizione di funzionamento] (61).

4. Il Comune procede a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti sulla cui base è stato concesso l'accreditamento. Nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o più dei requisiti richiesti, il Comune assegna al soggetto gestore un termine perentorio per il ripristino degli stessi (62). Decorso inutilmente tale termine, il Comune revoca l'accreditamento (63).

4-bis. La Regione può individuare, con deliberazione della Giunta regionale, l'organo tecnico di supporto alle procedure di verifica dei requisiti e di rilascio dell'accreditamento, anche in deroga all'*articolo 33 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6* (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), e ad altre normative regionali vigenti (64).

(59) Comma così modificato dall'*art. 18, comma 1, lettera a), L.R. 24 maggio 2010, n. 7.*

(60) Lettera abrogata dall'*art. 18, comma 1, lettera b), L.R. 24 maggio 2010, n. 7.*

(61) Comma abrogato dall'*art. 18, comma 1, lettera c), L.R. 24 maggio 2010, n. 7.*

(62) Periodo così modificato dall'*art. 18, comma 1, lettera d), L.R. 24 maggio 2010, n. 7.*

(63) Periodo aggiunto dall'*art. 18, comma 1, lettera d), L.R. 24 maggio 2010, n. 7.*

(64) Comma aggiunto dall'*art. 18, comma 1, lettera e), L.R. 24 maggio 2010, n. 7.*

Capo V - Caratteristiche delle strutture e dei servizi

Art. 21

Localizzazione.

1. I Comuni, attraverso la pianificazione urbanistica, programmano e individuano le aree per la localizzazione dei servizi per la prima infanzia di cui agli articoli 3 e 4 avendo riguardo a integrare le strutture nel contesto urbanistico e sociale.

2. L'area da destinare al nido d'infanzia deve essere situata in zona salubre e facilmente accessibile alla popolazione interessata al servizio, preferibilmente collegabile in modo agevole agli altri servizi sociali e di istruzione per l'infanzia prescolare. Le caratteristiche geomorfologiche dell'area devono assicurare un uso confortevole del servizio in ogni stagione dell'anno.

3. Deve essere altresì assicurata un'area esterna, di esclusiva pertinenza del nido d'infanzia, sufficientemente soleggiata, dotata di zona verde e di attrezzature per la permanenza e il gioco dei bambini. Nelle zone ad alta intensità abitativa l'area esterna può essere costituita anche da una terrazza adeguatamente protetta da rischi infortunistici.

4. La destinazione d'uso residenziale dell'immobile è compatibile con l'esercizio dei servizi per la prima infanzia di cui all'articolo 4, comma 2, lettere c) e c-bis), e all'articolo 5 (65).

(65) Comma così modificato dall'*art. 19, L.R. 24 maggio 2010, n. 7.*

Art. 22

Caratteristiche strutturali.

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche, la progettazione architettonica delle strutture destinate ai servizi educativi per la prima infanzia deve tenere conto del progetto educativo e pedagogico che sottende ogni singola tipologia di servizio.
 2. Diverse tipologie di servizi possono essere ubicate nelle medesime strutture al fine di garantire un migliore utilizzo degli spazi, purché non interferiscano nello svolgimento delle attività.
 3. Gli spazi interni ed esterni dei servizi educativi per la prima infanzia sono strutturati per rispondere alle esigenze delle diverse età, ai bisogni dei bambini disabili e in modo da rendere possibile l'organizzazione di attività diversificate, individuali, di piccoli gruppi e collettive.
 4. Gli spazi, le strutture interne ed esterne e l'arredamento devono salvaguardare i bambini da eventuali rischi infortunistici.
-
-

Art. 23

Assicurazioni.

1. I bambini accolti presso i servizi educativi per la prima infanzia pubblici, del privato sociale e privati devono essere assicurati, per la durata della loro permanenza nella struttura, almeno contro il rischio di infortunio, invalidità temporanea o permanente e decesso.
-
-

Art. 24

Personale.

1. Nel rispetto dei requisiti e dei profili professionali in materia nonché dei requisiti di accesso e di durata dei percorsi formativi, il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia è assicurato dal coordinatore, dal personale educativo e dal personale addetto ai servizi generali. Il coordinatore può essere individuato anche all'interno del personale educativo (66).
 2. [Agli educatori dei servizi integrativi è richiesto lo stesso titolo di studio previsto per gli educatori dei nidi d'infanzia, anche per favorire la mobilità tra servizi] (67).
 3. Per il personale operante nei servizi integrativi, la Regione prevede specifici percorsi formativi indicando nel regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), i titoli di studio per accedervi (68).
-
-

(66) Periodo aggiunto dall'*art. 20, comma 1, lettera a), L.R. 24 maggio 2010, n. 7.*

(67) Comma abrogato dall'*art. 20, comma 1, lettera b), L.R. 24 maggio 2010, n. 7.*

(68) Comma così sostituito dall'*art. 20, comma 1, lettera c), L.R. 24 maggio 2010, n. 7*, poi così modificato dall'*art. 8, comma 32, L.R. 29 dicembre 2011, n. 18*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 20* della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «3. Per il personale operante nei servizi ricreativi di cui all'articolo 5, comma 5, la Regione prevede specifici percorsi formativi.»

Art. 25

Compiti del personale.

1. I soggetti gestori dei servizi pubblici e privati accreditati assicurano le funzioni di coordinamento pedagogico delle singole strutture avvalendosi di operatori in possesso del titolo di studio di laurea a indirizzo pedagogico o psicologico. La dotazione è definita in base alle esigenze e tipologie dei singoli servizi, secondo le indicazioni del Comitato di coordinamento pedagogico di cui all'articolo 14 (69).
2. [La dotazione di coordinatori pedagogici nei servizi educativi per la prima infanzia viene definita in base alle esigenze e alla tipologia del servizio] (70).
3. Il personale educativo promuove lo sviluppo armonico, il benessere globale e la socializzazione del bambino attraverso attività formative e di cura; si relaziona con la famiglia e con gli altri servizi socio-educativi e sanitari del territorio favorendo una partecipazione attiva al servizio.
4. Gli operatori addetti ai servizi generali e di ristorazione garantiscono la pulizia, la cura generale degli ambienti, la predisposizione dei pasti e collaborano con il personale educativo per il buon andamento del servizio.
5. Il personale opera secondo il metodo della collegialità, in stretta collaborazione con le famiglie e con gli operatori di supporto ai bambini disabili, garantendo l'integrazione degli interventi educativi. Sono previsti incontri periodici di tutto il personale operante nel servizio per l'impostazione e la verifica del lavoro educativo e per l'elaborazione di indicazioni metodologiche e operative.

(69) Comma così sostituito dall'*art. 21, comma 1, lettera a), L.R. 24 maggio 2010, n. 7*. Il testo originario era così formulato: «1. I Comuni, singoli o associati, assicurano le funzioni di coordinamento pedagogico e organizzativo attraverso la presenza di operatori in possesso del titolo di laurea a indirizzo pedagogico o psicologico, che garantiscono il buon funzionamento e la razionalizzazione dei costi del servizio, il raggiungimento di livelli organizzativi omogenei, l'uniformità di indirizzo pedagogico, la sperimentazione e la verifica dei nuovi indirizzi educativi proposti dal Comitato di coordinamento pedagogico e organizzativo, nonché il collegamento tra le diverse tipologie di servizi.».

(70) Comma abrogato dall'*art. 21, comma 1, lettera b), L.R. 24 maggio 2010, n. 7*.

Art. 26

Coordinamento pedagogico del sistema educativo integrato.

1. I soggetti gestori dei servizi per la prima infanzia, anche in collaborazione tra loro, promuovono forme di coordinamento e di collegamento per la realizzazione del sistema educativo integrato.
-
-

Art. 26-bis

Trasmissione dei dati alla Regione.

1. I soggetti gestori dei servizi per la prima infanzia avviati o accreditati sono tenuti a trasmettere al Servizio regionale competente tutti i dati relativi al servizio, individuati con il regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, nei tempi e con le modalità, anche informatiche, stabilite dal medesimo regolamento.
2. La trasmissione dei dati di cui al comma 1 è coordinata con l'attività di rilevazione e monitoraggio di cui all'articolo 11 (71).

(71) Articolo aggiunto dall'art. 22, L.R. 24 maggio 2010, n. 7.

Art. 27

Rapporto numerico tra personale e bambini.

1. Con il regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, è definito il rapporto numerico tra il personale educativo, il personale addetto ai servizi generali e i bambini ospitati presso i servizi educativi per la prima infanzia, secondo le diverse tipologie.
2. Nella definizione dei rapporti numerici va considerato il numero dei bambini iscritti e frequentanti, in relazione alla loro permanenza nel servizio, alla loro età, con particolare attenzione a quelli di età inferiore a dodici mesi, alla presenza di bambini disabili o in particolari situazioni di svantaggio socio-culturale, alle caratteristiche strutturali e organizzative del servizio.

Capo VI - Norme finali

Art. 27-bis

Supporto all'attuazione della legge.

1. Al fine di dare attuazione agli interventi previsti dalla presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi, in tutto o in parte, dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana" Area Welfare di Comunità a supporto delle attività di programmazione, progettazione e gestione degli interventi di competenza regionale.
2. Con Delib.G.R. sono individuate le attività per cui l'Amministrazione regionale intende avvalersi del soggetto di cui al comma 1 e le modalità con cui finanzia gli oneri da questo sostenuti (72).

(72) Articolo aggiunto dall'art. 9, comma 35, L.R. 30 dicembre 2009, n. 24, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della stessa legge).

Art. 28

Clausola valutativa.

1. La Giunta regionale, con cadenza triennale, informa il Consiglio regionale circa l'attuazione della presente legge, dando evidenza dei risultati ottenuti nella realizzazione e qualificazione del sistema educativo integrato, in termini di miglioramento dell'offerta dei servizi a copertura della complessità dei bisogni delle bambine e dei bambini e delle loro famiglie.

2. A tal fine la Giunta regionale, entro il 31 marzo dell'anno successivo al triennio di riferimento, presenta al Consiglio una relazione che contenga, in particolare, risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) in che misura le linee di indirizzo e la normativa regolamentare dettate dall'Amministrazione regionale hanno contribuito ad agevolare l'attività dei Comuni e quali sono state le eventuali criticità da questi riscontrate nel dare risposte autonome alle specifiche esigenze del proprio territorio;

a-bis) quali sono stati i controlli effettuati dai Comuni successivamente alle dichiarazioni di inizio attività e quali sulla permanenza dei requisiti, con indicazione degli esiti degli stessi (73);

b) quali sono state le modalità del coinvolgimento dei soggetti del privato sociale e privati nonché delle famiglie nella programmazione e gestione dei servizi e quali ne sono stati gli esiti;

c) quanti e quali sono stati i nuovi servizi per la prima infanzia pubblici, del privato sociale e privati attivati e in che misura la rete dei servizi ha soddisfatto la domanda annua per bacino comunale d'utenza (74);

d) quali sono state le iniziative realizzate per la formazione del personale addetto ai servizi, quali i contenuti della formazione erogata e in che modo esse hanno contribuito al miglioramento della qualità dei servizi, anche con particolare riguardo alle esigenze di inserimento e integrazione dei bambini disabili o in situazione di disagio;

e) quali esiti applicativi hanno avuto i criteri fissati dalla Regione per la partecipazione degli utenti al costo dei servizi e in che misura i finanziamenti regionali annuali relativi agli interventi contributivi hanno favorito l'accesso ai servizi da parte delle famiglie (75);

f) [quali sono stati gli orientamenti e le opinioni espresse dalle famiglie in sede di valutazione della qualità dei servizi e in che modo se ne è tenuto conto] (76).

3. La relazione è resa pubblica insieme agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

(73) Lettera aggiunta dall'art. 23, comma 1, lettera a), L.R. 24 maggio 2010, n. 7.

(74) Lettera così modificata dall'art. 23, comma 1, lettera b), L.R. 24 maggio 2010, n. 7.

(75) Lettera così sostituita dall'art. 23, comma 1, lettera c), L.R. 24 maggio 2010, n. 7. Il testo originario era così formulato: «e) quali controlli sono stati effettuati per verificare che nell'attuazione dei progetti educativi i gestori dei servizi pubblici, del privato sociale e privati abbiano seguito gli indirizzi pedagogici e organizzativi omogenei previsti e quali ne sono state le risultanze, in termini di cambiamenti rilevati nella qualificazione dell'offerta educativa.».

(76) Lettera abrogata dall'art. 23, comma 1, lettera d), L.R. 24 maggio 2010, n. 7.

Art. 29

Norme transitorie.

1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni da adottarsi ai sensi dell'articolo 13 continua ad applicarsi la disciplina previgente.
2. Le strutture esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno l'obbligo di adeguarsi ai requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, fatto salvo il rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e di sicurezza sui luoghi di lavoro, entro un periodo massimo di due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Tale termine può essere prorogato, a richiesta, dal Comune competente per territorio per un ulteriore periodo, non superiore a due anni (77).
3. Le strutture di cui al comma 2 possono chiedere al Comune l'autorizzazione provvisoria al funzionamento, previa attestazione del rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e di sicurezza sui luoghi di lavoro. Decorso il termine di cui al comma 2, qualora la struttura sia priva dei requisiti prescritti, l'autorizzazione provvisoria decade.
4. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge valgono i titoli di studio riconosciuti dalla normativa vigente al momento dell'assunzione in servizio.
5. Fino alla modifica della normativa relativa ai requisiti e ai profili professionali per il personale educativo dei nidi d'infanzia e dei requisiti di accesso e di durata dei percorsi formativi, rimangono in vigore le disposizioni di cui all'*articolo 18 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32* (Disciplina degli asili-nido comunali), come sostituito dall'*articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 15/1995* (78). Sono altresì considerati validi i diplomi di scuola media superiore di area pedagogico-sociale, i diplomi di laurea a indirizzo pedagogico o psicologico, ovvero i titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

(77) Periodo aggiunto dall'*art. 10, comma 23, L.R. 30 dicembre 2008, n. 17*, a decorrere dal 1° gennaio 2009 (come prevede l'art. 17, comma 1, della stessa legge).

(78) Periodo così modificato dall'*art. 24, L.R. 24 maggio 2010, n. 7*.

Art. 30

Vincolo sulle spese di investimento.

[1. Per assicurare il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, in particolare in ordine al miglioramento qualitativo delle strutture e ai fini del loro accreditamento, le disponibilità finanziarie relative alle spese di investimento sono vincolate per i primi due esercizi finanziari a interventi conseguenti al raggiungimento dei nuovi requisiti strutturali] (79).

(79) Articolo abrogato dall'*art. 21, comma 11, L.R. 26 ottobre 2006, n. 19*.

Art. 31

Abrogazioni.

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli dall'1 al 17, 19, 20, 22, 23 e dal 25 al 27 della *legge regionale n. 32/1987* (80);

b) le lettere b) e c) del comma 12 e la lettera b) del comma 13 dell'*articolo 4 della legge regionale n. 4/1999* (modificative degli *articoli 19 e 23 della legge regionale n. 32/1987*);

c) il comma 1, le lettere b), c), d), e) e f) del comma 2 e i commi da 3 a 5 dell'*articolo 12 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49* (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori) (81);

d) la lettera c) del comma 13 dell'*articolo 4 della legge regionale n. 4/1999* (modificativa dell'*articolo 12 della legge regionale n. 49/1993*);

e) il comma 11 dell'*articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2* (modificativo dell'*articolo 12 della legge regionale n. 49/1993*);

f) il comma 14 dell'*articolo 7 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13* (sostitutivo dell'*articolo 12 della legge regionale n. 49/1993*);

g) il comma 59 dell'*articolo 4 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1* (modificativo dell'*articolo 12 della legge regionale n. 49/1993*);

h) [i commi da 11 a 16 dell'*articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13* (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002)] (82);

i) [il comma 17 dell'*articolo 3 della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15* (modificativo dell'*articolo 13 della legge regionale n. 13/2002*)] (83);

j) gli *articoli 74 e 75 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18* (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);

k) *l'articolo 20 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 20* (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali).

2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti di erogazione dei benefici di natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 2.

(80) Lettera così sostituita dall'*art. 21, comma 12, L.R. 26 ottobre 2006, n. 19*; il successivo comma 16 ha disposto, per effetto della suddetta sostituzione, il ripristino della vigenza, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge (nel testo vigente a tale data), delle disposizioni già abrogate dalla presente lettera nella versione precedente, non più indicate nella nuova formulazione. Il testo sostituito era così formulato: «a) gli articoli dall'1 al 17 e dal 19 al 29 della *legge regionale n. 32/1987*». Successivamente detto comma 12 dell'*art. 21, L.R. n. 19/2006* è stato abrogato dall'*art. 2, comma 18, lettera s), L.R. 28 dicembre 2007, n. 30*, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 17 del medesimo articolo. E' opportuno segnalare, in mancanza di un'indicazione espressa, che non è ben chiaro se, con l'abrogazione del citato comma 12, l'intenzione del legislatore sia stata quella di ripristinare il testo delle disposizioni abrogate dalla presente lettera; qualora così fosse si concretizzerebbe la reviviscenza di tali disposizioni.

(81) Lettera così sostituita dall'*art. 21, comma 13, L.R. 26 ottobre 2006, n. 19*; il successivo comma 16 ha disposto, per effetto della suddetta sostituzione, il ripristino della vigenza, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge (nel testo vigente a tale data), delle disposizioni già abrogate dalla presente lettera nella versione precedente, non più indicate nella nuova formulazione. Il testo sostituito era così formulato: «c) gli *articoli 12 e 13 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49* (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori).».

(82) Lettera abrogata dall'*art. 21, comma 14, L.R. 26 ottobre 2006, n. 19*; il successivo comma 18 ha disposto, per effetto della suddetta abrogazione, il ripristino della vigenza delle disposizioni qui indicate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel testo vigente a tale data (vedi anche, per le norme transitorie, il citato comma 18).

(83) Lettera abrogata dall'*art. 21, comma 15, L.R. 26 ottobre 2006, n. 19*; il successivo comma 18 ha disposto, per effetto della suddetta abrogazione, il ripristino della vigenza delle disposizioni qui indicate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel testo vigente a tale data (vedi anche, per le norme transitorie, il citato comma 18).

Art. 32

Norme finanziarie.

1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 4 e 5 fanno carico all'unità previsionale di base 7.4.310.1237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4699 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - quota finalizzata del Fondo sociale nazionale.

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 14 fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.310.1.1619 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4721 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 15 trovano copertura nello stanziamento individuato nella legge finanziaria a decorrere dall'esercizio finanziario 2006.

4. [Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 16 fanno carico all'unità previsionale di base 7.4.310.1237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento ai capitoli 4699 e 4700 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] (84).

5. [Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 17 fanno carico all'unità previsionale di base 7.7.310.2.255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento ai capitoli 4922, 4923 e 4925 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] (85).

(84) Comma abrogato dall'*art. 21, comma 11, L.R. 26 ottobre 2006, n. 19*.

(85) Comma abrogato dall'*art. 21, comma 11, L.R. 26 ottobre 2006, n. 19*.